

# STUDIO ASSOCIATO BASSO - DE BORTOLI - ZAMBELLI

## CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

---

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

---

Verona, 19/10/2020

Spett.le Cliente

OGGETTO: SINTESI DPCM 18/10/2020 - PROROGA DEI TERMINI DI RISCOSSIONE RUOLI, RATEAZIONE RUOLI E NOTIFICA CARTELLE – LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

### SINTESI DEL DPCM 18 OTTOBRE 2020, NUOVE REGOLE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV 2

 Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l'orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00.

 Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

 Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.

 Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

 Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: [info@studiobassodebortoli.it](mailto:info@studiobassodebortoli.it) - [ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it) - [ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it)

PEC: [info@cert.studiobassodebortoli.it](mailto:info@cert.studiobassodebortoli.it) -

sito: [www.studiobassodebortoli.it](http://www.studiobassodebortoli.it)

🏠 Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

🍷 Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

🛑 Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

⚽ L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

🏠 Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

👨🏫 Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.

👨🏫 Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.

🚫 I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE (DECRETO-LEGGE)

Il Governo con un decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 ha cercato di porre rimedio a una "dimenticanza" del decreto Agosto, con il quale la sospensione della notifica degli atti era rimasta ferma al 15 ottobre. Con il nuovo decreto si proroga il periodo di moratoria per il pagamento dei ruoli al 31 dicembre 2020, la decadenza delle rateazioni in essere per il mancato pagamento di 10 rate anziché 5 e si differisce di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle. Ma si introduce anche una proroga di due anni dei termini per notificare gli atti del 2020.

In pratica:

- è fissato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività degli Agenti di riscossione;
- è prorogato al 31/12/2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: [info@studiobassodebortoli.it](mailto:info@studiobassodebortoli.it) - [ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it) - [ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it)

PEC: [info@cert.studiobassodebortoli.it](mailto:info@cert.studiobassodebortoli.it) -

sito: [www.studiobassodebortoli.it](http://www.studiobassodebortoli.it)

- è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5;

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.

Il nuovo decreto, tuttavia, ha stabilito che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi.

In altre parole, se da un lato i contribuenti godono di una "mini" sospensione fino a fine anno della possibilità di vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall'altro quest'ultimo si concede un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per quelli del 2020.

Si spera che, se il testo dovesse essere confermato, almeno si riesca a correggere questa stortura durante l'iter di conversione in legge.

### LA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA 2020: LE TRE DIVERSE ALTERNATIVE.

La Legge di bilancio 2020 ed ora il decreto di agosto consentono la rivalutazione dei beni di impresa in generale e delle imprese alberghiere e termali particolarmente interessanti.

Il decreto di agosto prevede la rivalutazione, per il solo 2020, dei beni di impresa: **civilisticamente in modo gratuito e fiscalmente con il pagamento dell'aliquota molto vantaggiosa del 3%.**

La norma prevede:

- **il pagamento, a prescindere dall'importo, in un massimo di tre rate** di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
- Il versamento delle rate successive alla prima dovrà avvenire entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
- Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997.

Infine, per ciò che riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, l'articolo 110 del Decreto Agosto ha previsto che:

- **in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio successivo a quello di effettuazione** (dal 2021 per i soggetti solari). Quindi, in ipotesi di rivalutazione con efficacia fiscale il maggior valore sarà valido a decorrere dal periodo d'imposta 2021 **ai fini della deducibilità degli ammortamenti** o del computo del valore dei cespiti ai fini del calcolo del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria;
- **per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso**, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. **Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.**

Una tabella riepilogativa delle rivalutazioni attualmente in vigore

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: [info@studiobassodebortoli.it](mailto:info@studiobassodebortoli.it) - [ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it) - [ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it)

PEC: [info@cert.studiobassodebortoli.it](mailto:info@cert.studiobassodebortoli.it) -

sito: [www.studiobassodebortoli.it](http://www.studiobassodebortoli.it)

Nella tabella sottostante, si focalizzano le caratteristiche principali delle richiamate rivalutazioni.

Regime	Rivalutazione ex Legge di Bilancio 2020 prolungata	Rivalutazione ex Decreto Agosto	Rivalutazione beni settore alberghiero e termale
Soggetti ammessi	Imprese Oic adopter	Imprese Oic adopter	Imprese Oic adopter operanti nel settore alberghiero o termale
Beni rivalutabili	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate	Beni materiali, beni immateriali giuridicamente tutelati, partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate

Esercizio di rivalutazione	2020, 2021, 2022	2020	2020, 2021
Modalità di rivalutazione	Categorie omogenee	Singolo bene	Categorie omogenee
Riconoscimento fiscale maggior valore	Automatico e oneroso	Facoltativo e oneroso	Automatico e Gratuito
Imposta sostitutiva	12% beni ammortizzabili/10 % beni non ammortizzabili	3%	Non dovuta
Decorrenza effetti fiscali	Terzo esercizio successivo	Esercizio successivo a quello di rivalutazione	Immediato

per espresso rimando all'art. 11 della Legge n. 342/2000, il valore dei beni rivalutati non potrà superare il valore effettivamente ad essi attribuibile tenendo conto della loro consistenza, della loro capacità produttiva, dell'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa nonché dei valori correnti e delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani o esteri.

Con specifico riferimento al valore massimo attribuibile ai beni è opportuno coniugare quanto previsto dal citato art. 11 con il documento interpretativo n. 5 emesso dall'OIC che disciplina gli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e da cui si evince che "si può utilizzare sia il criterio del valore d'uso, sia il criterio del valore di mercato" (o fair value).

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: [info@studiobassodebortoli.it](mailto:info@studiobassodebortoli.it) - [ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it) - [ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it)

PEC: [info@cert.studiobassodebortoli.it](mailto:info@cert.studiobassodebortoli.it) -

sito: [www.studiobassodebortoli.it](http://www.studiobassodebortoli.it)

Inoltre, sebbene non sia previsto l'obbligo di una perizia di stima quale condizione necessaria per l'attribuzione del valore rivalutato ai singoli beni, gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare nelle rispettive relazioni i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata attestando che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall'art.11 della Legge n. 342/2000. **E', pertanto, raccomandabile, quanto meno per i beni con valori più significativi, supportare la rivalutazione con stime o perizie asseverate preferibilmente redatte da professionisti terzi.**

Qui di seguito un esempio di rivalutazione di un bene riscattato dal leasing per euro 80.000 € con un valore effettivo di 200.000 € con i conseguenti effetti sul piano fiscale in termini di deducibilità degli ammortamenti. Il beneficio, tuttavia, deve considerare anche l'ipotesi di minore plusvalenza in caso di cessione o di estromissione del bene dall'impresa.

<b>CALCOLO BENEFICIO FISCALE</b>			
L'effetto fiscale della rivalutazione ai fini della deduzione dei maggiori ammortamenti decorre dall'esercizio 2021 (nessun disallineamento civ-fisc)			
<b>RISPARMIO FISCALE SU MAGGIORI AMMORTAMENTI</b>	<b>Rivalutazione costo e fondo</b>	<b>Rivalutazione solo costo</b>	<b>Riduzione f.do ammort.</b>
Aliquota IRES	24,00%	24,00%	24,00%
Aliquota IRAP	3,90%	3,90%	3,90%
Carico fiscale totale	27,90%	27,90%	27,90%
Tasso di attualizzazione (degli effetti fiscali)	1,00%	1,00%	1,00%
<b>SENZA RIVALUTAZIONE</b>			
Somma ammortamenti a conto economico	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Effetto fiscale ammort. (ATTUALIZZATO)</b>	<b>22.127,18</b>	<b>22.127,18</b>	<b>22.127,18</b>
<b>CON RIVALUTAZIONE</b>			
Somma ammortamenti a conto economico	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Effetto fiscale ammortamento (ATTUALIZZATO)	55.317,95	54.760,10	54.249,83
Imposta sostitutiva pagata	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
<b>Effetto fiscale netto ammortamento</b>	<b>51.717,95</b>	<b>51.160,10</b>	<b>50.649,83</b>
<b>RISPARMIO FISCALE</b>	<b>29.590,77</b>	<b>29.032,92</b>	<b>28.522,65</b>

cordiali saluti

Studio associato

Basso – De Bortoli - Zambelli

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: [info@studiobassodebortoli.it](mailto:info@studiobassodebortoli.it) - [ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it) - [ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it](mailto:ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it)

PEC: [info@cert.studiobassodebortoli.it](mailto:info@cert.studiobassodebortoli.it) -

sito: [www.studiobassodebortoli.it](http://www.studiobassodebortoli.it)